

Deliberazione n. 141/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 26 settembre 2017
Comune di Castellarano (RE) – Relazione finale sulla completa
attuazione del piano di riequilibrio pluriennale – esercizio 2016

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3";

VISTO l'art. 243-bis del tuel - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale -introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. r), del d.l. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 243-quater, commi da 1 a 7-ter, del tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - come



modificato dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, rubricato "disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il regolamento del 16 giugno 2000, n. 14 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, tuel commi 1-3)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori "Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del tuel";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti tuel";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, concernente la disciplina procedimentale dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis tuel e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR, concernente linee guida per le attività degli organi di revisione degli enti locali, dettate con particolare riferimento al corretto espletamento, da parte degli enti locali, delle operazioni propedeutiche all'adozione degli schemi di bilancio armonizzati;

VISTO il ricorso alla procedura di riequilibrio e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, oggetto di deliberazione 29 aprile 2013, n. 29 del Consiglio comunale di Castellarano e l'adozione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 275/2013/PRSP del 20 novembre 2013, mediante la quale è stato approvato il piano di riequilibrio;

VISTE le deliberazioni della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 192/2014/PRSP, del 19 settembre 2014, n. 61/2015/PRSP, del 10 aprile 2015, n. 133/2015/PRSP, del 16 settembre 2015, n. 29/2016/PRSP, del 24 marzo 2016, n. 76/2016/PRSP, del 15 settembre 2016 e n. 21 del 28 febbraio 2017, con le quali sono state esaminate le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del piano, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, tuel ed è stato valutato positivamente l'operato del comune;

VISTA la relazione, del 13 luglio 2017, sulla completa attuazione del piano di riequilibrio risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune;

VISTA la nota del 3 agosto 2017, firmata dal Sindaco e dal Responsabile del servizio finanziario del Comune di Castellarano, inoltrata a questa Sezione a seguito di richiesta istruttoria;


VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 58 del 25 settembre 2017, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 26 settembre 2017;

UDITO il relatore;

FATTO

Il Consiglio comunale di Castellarano, con deliberazione del 29 aprile 2013, n. 29, ha attivato la procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (rubricato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174¹. Con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45, il citato Consiglio ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente approvato da questa Sezione, ai sensi dell'art.

¹ D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.



243-quater, comma 3, del tuel, con deliberazione del 20 novembre 2013, n. 275.

L'Organo di revisione del Comune di Castellarano, in data luglio 2017, ha redatto la relazione sulla completa attuazione del piano di riequilibrio risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2016, trasmettendola a questa Sezione.

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

Preliminarmente, è utile procedere ad una breve ricognizione della normativa concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, mediante l'art. 3, comma 1, lettera r), ha inserito, nel titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del d.lgs. 267 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 243-bis, ter e quater, i quali hanno introdotto un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Detta procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, in grado di dar luogo al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ad impulso della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ma che, diversamente dal dissesto, si svolge mediante affidamento, agli organi ordinari dell'ente locale, dell'individuazione e della concreta gestione delle iniziative necessarie per il risanamento. Il comma 1, dell'art. 243-bis, infatti, stabilisce che "I comuni e le province per i quali (omissis) sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo..."; il comma 5 aggiunge che "il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-

finanziario...".

L'art. 243-bis del tuel indica, altresì, il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l'ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7), i vincoli imposti all'ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8), nonché le misure da adottare in caso di accesso al Fondo di rotazione (comma 9):

"6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;


d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli in materia di copertura di costo di alcuni servizi,



di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio²;

² Si segnala, in proposito, il principio di diritto, dettato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, mediante deliberazione n. 8/SEZAUT/2015/INPR, del 3 marzo 2015, per il quale "nella procedura di riequilibrio il rinvio operato dall'art. 243-bis, comma 8 lett. g) tuel all'art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione di spesa del personale a tempo determinato; misura, quest'ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui all'art. 243-bis, comma 9 tuel, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio".

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione di almeno il 10 per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi".

Si segnala che di recente, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", è stato novellato il citato comma 9.

In particolare, la legge di bilancio 2017, mediante l'art. 1, comma 436, ha stabilito quanto segue:

"Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;



4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale assegna significative funzioni alla Corte dei conti, disciplinate dall'art. 243-quater del tuel. In particolare, la Sezione delle autonomie è competente per l'emanazione di apposite linee guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno (linee guida dettate con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, integrate mediante deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/INPR, del 26 marzo 2013).

Alle sezioni regionali di controllo è affidata la valutazione del piano (dalla quale scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso), nonché il controllo sulla sua concreta esecuzione.


In merito alla valutazione del piano, l'art. 243-quater, comma 3, del tuel prevede che "La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo,

effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia". Pertanto, la Sezione regionale di controllo deve verificare, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano e tenendo conto della relazione della Commissione *de qua*, se le misure individuate siano in grado di condurre l'ente locale ad una stabile condizione di equilibrio finanziario.

Per quanto, invece, riguarda il successivo controllo sulla concreta esecuzione del piano, il comma 6 del menzionato art. 243-quater stabilisce che "Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

Il successivo decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha introdotto, all'art. 243-quater, i commi 7-bis e 7-ter, secondo i quali "7-bis Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3,4 e 5. 7-ter In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso (omissis)".

La normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, ha indubbiamente avuto incidenza, sebbene indiretta, sull'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, del 17 febbraio 2015, ha evidenziato l'esigenza di coordinare le due discipline, al contempo fornendo le linee d'indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti territoriali; in particolare, al capitolo 10 di tale delibera, specificamente dedicato al "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e



contabilità armonizzata”, ha ammesso, in via interpretativa, la possibilità di riconoscere agli enti locali la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio in conseguenza degli interventi attuati sulla base delle nuove disposizioni sull’armonizzazione contabile. L’esigenza di coordinare le diverse discipline normative è stata nuovamente sottolineata dalla citata Sezione, con la successiva deliberazione n. 32 del 2015, con la quale si è posta in evidenza la necessità dell’adeguamento dei piani ai nuovi principi contabili, anche al fine di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio.

Le sollecitazioni della Sezione delle autonomie sono state recepite dal legislatore, il quale ha disciplinato la materia mediante l’art. 1, commi 714 e 715 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il comma 714 ha stabilito che “ gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro il 30 settembre 2016³, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall’articolo 243 bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l’arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dagli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243 ter e 243 quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione”.

Il comma 714-bis, aggiunto dal d.l. 24 giugno 2016, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha stabilito che “Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico

³ L’art. 15, comma 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha sostituito le parole “Sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”, con “Il 30 settembre 2016”.

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".


Il comma 715 ha, infine, previsto che "Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione."

Pertanto, è stata normativizzata la possibilità, che come visto era stata già riconosciuta in via interpretativa dalla magistratura contabile, in favore degli enti locali che nel corso degli anni 2013 e 2014⁴ hanno presentato il piano di riequilibrio o ne hanno conseguito l'approvazione, di riformulare o rimodulare detto piano; ciò, coerentemente all'arco temporale dei trenta anni previsto per il ripiano del disavanzo emerso a seguito del riaccertamento straordinario, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 118 del 2011. La facoltà di rimodulazione o di riformulazione deve, tuttavia, avvenire nel rispetto della durata massima già stabilita dall'articolo 243-bis, comma 5, del tuel e, pertanto, il piano di riequilibrio dev'essere comunque articolato entro il limite temporale di dieci anni⁵.

Costituisce una novità la possibilità di suddividere il disavanzo

⁴ La Sezione delle autonomie, con la recente deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, del 3 maggio 2016, ha interpretato l'art. 1, comma 714, legge n. 208/2015, nel senso che l'opportunità offerta da tale disposizione debba considerarsi estesa anche agli enti locali che abbiano adottato il piano di riequilibrio pluriennale nell'anno 2015.

⁵ Come già rilevato da questa Sezione, nella deliberazione sull'attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Castellarano, n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015, alla quale si rimanda per un approfondimento della tematica, il Comune in analisi, già sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie, si era avvalso della possibilità di recuperare il maggiore disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, ma in misura contenuta: la conseguente incapienza del risultato, infatti, è stata pari a soli euro 73.799,05 e il citato Ente locale ne ha previsto il recupero in soli 6 anni.



conseguente al riaccertamento straordinario dei residui in trent'anni⁶. Altra novità, recata dalla legge di stabilità 2016, è la facoltà, riconosciuta agli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione, per il periodo di durata del piano.

L'ultimo intervento del legislatore, avvenuto mediante introduzione del comma 714-bis, consente, agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, di rimodulare o riformulare il piano entro il 30 settembre 2016, qualora si siano trovati ad affrontare nuovi disavanzi o nuovi debiti fuori bilancio, anche in deroga agli art. 188 e 194 del tuel; ciò, sempre nel rispetto dell'originaria durata del piano.

2. Considerazioni preliminari

Il Comune di Castellarano, con deliberazione consiliare del 25 giugno 2013, n. 45, aveva approvato un piano di riequilibrio finanziario, decorrente dall'esercizio 2013, successivamente trasmesso a questa Sezione.

I problemi finanziari dell'Ente erano emersi nel corso dell'anno 2011 e si erano rivelati in tutta la loro gravità nel 2012, a seguito di una ricognizione delle scritture contabili da parte del responsabile del servizio finanziario subentrato in seguito alle dimissioni del precedente titolare; tali problemi erano frutto di diverse e reiterate irregolarità contabili (in particolare, l'iscrizione in bilancio di residui attivi già riscossi o sovrastimati ed il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e non contabilizzate a consuntivo).

A seguito di approvazione del rendiconto per l'anno 2012, era stato rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 5.819.983,77 che, unitamente ad una notevole carenza di liquidità, aveva reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio.

Con deliberazione del 20 novembre 2013, n. 275, questa Sezione, tenuto conto del parere del Collegio dei revisori e della relazione della Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, aveva giudicato il Piano di riequilibrio finanziario presentato dal Comune *de quo* conforme al contenuto prescritto

⁶ Per un approfondimento della tematica ed una prima interpretazione dell'art. 1, commi 714 e 715 legge di stabilità 2016, si rimanda al parere reso dalla Sezione di controllo per la regione siciliana, con deliberazione del 28 gennaio 2016, n. 30/2016/PAR.

dall'art. 243-bis del tuel, nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario.

A decorrere dal 15 luglio 2014, l'Organo di revisione del Comune di Castellarano ha redatto semestralmente relazioni sullo stato di attuazione del piano, trasmettendole a questa Sezione, che ha giudicato positivamente l'operato dell'Ente, considerando sempre raggiunti gli obiettivi intermedi⁷.

3. Brevi cenni sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ⁸

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Castellarano constava di una breve premessa e di due sezioni, la prima relativa a "Fattori e cause dello squilibrio" e l'altra concernente la descrizione dell'intrapreso "Risanamento". Ai sensi del disposto di cui all'art. 243-bis, comma 6, detto piano aveva dovuto tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio, nonché contenere una serie di elementi:

- "le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti". Tali misure sono state correttamente indicate nel capitolo 1 della sezione prima del piano;

- "la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio". Il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l'anno 2012 è stato riportato al capitolo 5.1 della sezione prima del piano, ed è pari ad euro 5.819.983,77. Il Comune all'atto dell'adozione del piano, non presentava debiti fuori bilancio;

- "l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano". Allo scopo di ripristinare l'equilibrio di parte corrente del bilancio, nonché di far fronte al disavanzo di amministrazione, nella sezione seconda, capitoli 1 e 2, del piano, è stato programmato il raggiungimento del riequilibrio in 9 anni, a decorrere dal



⁷ In particolare, questa Sezione ha valutato l'attuazione del piano mediante le seguenti deliberazioni: n. 192/2014, n. 61/2015, n. 133/2015, n. 29/2016, 76/2016 e n. 21/2017.

⁸ Per una più approfondita analisi del piano di riequilibrio *de quo*, si rimanda alla deliberazione n. 275/2013/PRSP del 20 novembre 2013, di questa Sezione, mediante la quale lo stesso è stato approvato.

2013. In particolare, il piano ha previsto l'accesso al fondo di rotazione, di cui all'art. 243-ter del tuel e l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

Individuato in euro 5.819.983,77 il disavanzo di amministrazione da ripianare, come risultante dal rendiconto per l'esercizio 2012, era stato previsto che le quote più consistenti di disavanzo complessivo fossero finanziate nei primi anni.

- "l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione". Detta percentuale è stata indicata in uno schema inserito nel capitolo 2 della sezione seconda del piano.

Il comma 8 dell'art. 243-bis del tuel individua alcuni obblighi ai quali deve sottostare l'ente locale per tutta la durata del piano:

- "è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto". Al capitolo 12 della sezione prima del piano di riequilibrio in analisi è stata attestata l'integrale copertura dei costi dei citati servizi, affidati alla Iren spa, società quotata in borsa, con proprietà pubblica superiore al 50%;

- "è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione". Una soddisfacente analisi dei residui è stata riportata al capitolo 8 della prima sezione del piano.

- "è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente". Gli interventi finalizzati alla revisione della spesa sono stati descritti nel capitolo 10 della parte seconda del piano. L'ente locale in analisi ha evidenziato come il piano assicuri la riduzione della spesa corrente.

Anche per quanto riguarda il costo del personale, la situazione del

Comune di Castellarano già all'atto della presentazione del piano era da considerare più che soddisfacente.

4. La relazione finale sulla completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castellarano, risultante dai dati di rendiconto dell'esercizio 2016

La relazione finale del Collegio dei revisori del Comune di Castellarano, all'esame della Sezione, dà conto della completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario e dell'integrale raggiungimento degli obiettivi, illustrati attraverso le risultanze relative al quarto anno di attuazione, alla luce dei dati contabili certificati dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016.

Già nella precedente relazione, concernente il secondo semestre 2016, che riferiva sulla base dei dati contabili di preconsuntivo, si era posto l'accento sul probabile superamento - ancora una volta - dell'obiettivo programmato: quota di disavanzo da ripianare prevista per il 2016, pari ad euro 660.998,76 (di cui euro 648.698,91 rappresentavano la quota individuata nel piano pluriennale, ai quali si aggiungevano euro 12.299,85, quota 2016 stabilita per il rientro delle ulteriori passività derivanti dalla rideterminazione del risultato di amministrazione, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui) era stata ampiamente superata, considerato che si prospettava la realizzazione di una copertura pari ad euro 1.214.591,21, tale da ridurre il debito residuo ad euro 562.440,65.

Dai dati del consuntivo approvato emerge un ulteriore miglioramento rispetto al risultato previsto, che certifica il sostanziale superamento dell'obiettivo, attraverso la realizzazione di economie aggiuntive, che ha consentito il completo ripiano del disavanzo residuo, nonché il conseguimento di un avanzo di amministrazione (seppur di modesta entità, poiché pari ad euro 6.862,51).

Tale risultato, vale a dire la totale attuazione del piano di riequilibrio in un quadriennio, a fronte dei nove anni prospettati, è frutto di accorte politiche di programmazione, che l'Ente ha attuato con continuità e fermezza in tutto il periodo, attenendosi con rigore a criteri di prudenza nelle previsioni e operando un costante monitoraggio della gestione.

Si illustrano nelle tabelle di seguito riportate i dati riepilogativi dei risultati attesi, sulla base del piano di riequilibrio originariamente approvato



(tab. 1), e dei risultati conseguiti (tab. 2):

Piano riequilibrio finanziario pluriennale comune di Castellarano – risultati attesi

tab. 1

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio 2013	copertura esercizio 2014	copertura esercizio 2015	copertura esercizio 2016	copertura esercizio 2017	copertura esercizio 2018	copertura esercizio 2019	copertura esercizio 2020	copertura esercizio 2021
5.819.983,77									
Disavanzo residuo (B)	5.819.983,77	4.905.848,77	3.942.208,77	3.193.509,86	2.544.810,95	1.940.000,00	1.390.000,00	890.000,00	440.000,00
Quota di ripiano per anno (C)	914.135,00	964.167,99	748.698,91	648.698,91	604.282,96	550.000,00	500.000,00	450.000,00	440.000,00
Quota ripiano progressiva (D)	914.135,00	1.878.302,99	2.627.001,90	3.275.700,81	3.879.983,77	4.429.983,77	4.929.983,77	5.379.983,77	5.819.983,77
Importo percentuale progressivo (D/A)*100	15,71%	32,27%	45,14%	56,28%	66,67%	76,12%	84,71%	92,44%	100,00%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)									
	4.905.848,77	3.942.208,77	3.193.509,86	2.544.810,95	1.940.000,00	1.390.000,00	890.000,00	440.000,00	0,00

Piano riequilibrio finanziario pluriennale comune di Castellarano – risultati finali

tab. 2

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio 2013	copertura esercizio 2014	copertura esercizio 2015	copertura esercizio 2016	copertura esercizio 2017	copertura esercizio 2018	copertura esercizio 2019	copertura esercizio 2020	copertura esercizio 2021
5.819.983,77									
Disavanzo residuo* (B)	5.819.983,77	4.001.344,39	3.037.176,40	1.777.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2015			73.799,05						
Disavanzo complessivo	5.819.983,77	4.001.344,39	3.110.975,45						
Quota di ripiano per anno (C)	1.818.639,38	964.167,99	1.333.943,59	1.777.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota ripiano progressiva (D)	1.818.639,38	2.782.807,37	4.116.750,96	5.893.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo percentuale progressivo** (D/A)*100	31,25%	47,81%	69,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)									
	4.001.344,39	3.037.176,40	1.777.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Per quanto riguarda il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui si considera estinto in un solo esercizio come indicato in tabella.

5. Osservazioni in merito all'attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sul raggiungimento degli obiettivi.

Di seguito si dà conto del rispetto delle misure di risanamento prescritte dalla normativa, poste in essere dal Comune di Castellarano nel corso del quadriennio 2013 - 2016:

- Rispetto dei vincoli di cui all'art.243-bis, comma 8

- Aliquote e tariffe dei tributi locali – art. 243-bis, lett. a), comma 8.

Il Comune di Castellarano già in sede di predisposizione del piano pluriennale aveva deliberato l'aumento delle aliquote nella misura massima consentita; tali aliquote sono state mantenute per tutta la durata del piano.

- Copertura del costo dei servizi a domanda individuale - art. 243-bis, comma 8, lett. b).

Detta copertura, a consuntivo 2016 si attesta al 71,15%, in ulteriore miglioramento rispetto a quanto programmato in sede previsionale, e in misura nettamente superiore al limite minimo del 36% stabilito dalla normativa, confermando il trend positivo realizzato in tutto l'arco temporale di attuazione del piano.


- Copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto con i proventi della relativa tariffa - art. 243-bis, comma 8, lett. c).

Le gestioni del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto sono affidate a Iren spa, quotata in borsa, a partecipazione mista con proprietà pubblica superiore al 51%. La copertura dei costi dei due servizi menzionati è integralmente garantita dalle tariffe applicate.

Per quanto riguarda, in particolare, il servizio smaltimento rifiuti, a partire dall'esercizio 2013 la riscossione del tributo è tornata in capo al Comune, in seguito all'introduzione della TARES, poi divenuta TARI nel 2014 e riproposta nel 2015 e nel 2016. Pertanto, l'entrata e l'uscita relative al servizio vengono contabilizzate in bilancio, e i costi risultano coperti da entrate tariffarie di pari importo.

- Controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale - art. 243-bis, comma 8, lett. d).

Il Comune di Castellarano ha portato avanti dal 2013 una progressiva politica di riduzione del personale, realizzata anche attraverso un'operazione di



riorganizzazione interna, che ha visto ridursi dalle iniziali 106 ad 87 le posizioni complessive previste in pianta organica nel 2015; di contro, a seguito di due pensionamenti e una mobilità cui l'Ente locale in argomento non ha fatto seguire le relative sostituzioni, il personale in servizio alla fine del 2015 ammontava a 75 unità.

A seguito di conferimento di una funzione all'Unione Tresinaro Secchia, ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 21 del 2012, dal 1 gennaio 2016 sono state trasferite 9 unità di personale relativo alla funzione ceduta; i posti previsti in pianta organica sono stati rideterminati in numero di 79⁹, di cui 66 coperti da personale in servizio, ulteriormente ridotto a 65 al 31 dicembre 2016, a causa della cessazione di un'unità.

L'Ente, pur avendole previste nel piano triennale delle assunzioni 2016-18, non ha dato corso nel 2016 ad assunzioni di personale.

Il Comune ha comunque sottolineato la ormai improrogabile necessità di coprire alcune posizioni vacanti decidendo quindi di confermare le assunzioni in argomento, includendole nel piano delle assunzioni 2017-2019.

Infine, si attesta che l'Ente ha sempre rispettato i limiti posti dalla normativa in materia di spesa di personale.

- Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; attività di accertamento delle posizioni debitorie; monitoraggio delle entrate a destinazione specifica – art. 243-bis, lett. e), comma 8.

Un importante intervento di verifica e revisione dei residui attivi e passivi è stato realizzato dal Comune di Castellarano in occasione dell'attuazione delle misure propedeutiche al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del tuel.¹⁰

Successivamente - al 1 gennaio 2015 - l'Ente ha proceduto al riaccertamento straordinario previsto dalla nuova contabilità armonizzata e alla reimputazione dei residui secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.¹¹

In sede di redazione del rendiconto per l'esercizio 2016, con il riaccertamento ordinario previsto dalla normativa e approvato con delibera di Giunta n. 30 del 30/03/2017, ha proceduto alla ricognizione dei residui attivi e

⁹ 1 posizione di pianta organica non è stata soppressa a seguito del trasferimento di funzioni, ma ricollocata in altro ufficio.

¹⁰ Per una più estesa trattazione sul punto, si veda la deliberazione di questa Sezione n. 275/2013 di approvazione del piano.

¹¹ Per una più estesa trattazione sul punto, si veda la deliberazione di questa Sezione n. 133/2015, relativa al 1 semestre 2015 di attuazione del piano.

passivi risultanti dal rendiconto 2016; l'operazione è consistita nella reimputazione all'esercizio 2017 in parte corrente di residui passivi per euro 226.518,40 e residui attivi per euro 13.000; la differenza pari a euro 213.518,40 è costituita da residui attivi che formano un avanzo vincolato e confluiscono nel Fondo pluriennale vincolato, finanziando le spese reimputate negli anni successivi. In parte capitale sono stati reimputati residui passivi per euro 213.246,53 e residui attivi per euro 0; la differenza pari a euro 213.246,53 corrisponde al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale.

A garanzia dei residui attivi rimasti registrati sull'esercizio 2016 è stato poi costituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 469.748,61. Per i residui attivi relativi ad anni precedenti al 2016 rimane accantonata a FCDE la somma di 470.840,21 euro.


In relazione all'accertamento delle posizioni debitorie, alla data di completamento del piano di rientro risulta ancora in essere un solo finanziamento concesso da Cassa depositi e prestiti, con residui da erogare pari a complessivi euro 137.391,62; inoltre, nel corso del quadriennio di realizzazione del piano di riequilibrio pluriennale, non sono stati effettuati procedimenti di rinegoziazione dei mutui.

Per quel che riguarda le entrate a destinazione vincolata, a livello gestionale, con l'adozione del piano pluriennale ha trovato attuazione una rigorosa prassi di comunicazione tra l'Ente e il tesoriere, che consente la registrazione di ogni incasso o pagamento e della relativa variazione sulla consistenza dei fondi vincolati utilizzati di cassa, nonché la verifica del rispetto del vincolo sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 195 del tuel; il Comune in analisi ha inoltre adempiuto all'obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Nel periodo 2013-2016 non è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria.

- Revisione e riduzione della spesa; situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi - art. 243-bis, comma 8, lett. f).

La spesa corrente, pur registrando nell'anno 2016 un incremento rispetto all'annualità precedente, frutto principalmente dell'effetto "distorsivo" indotto dall'applicazione della nuova contabilità armonizzata, segna una complessiva riduzione del 9,2% rispetto all'anno base (nel 2016 -998.159,51 euro rispetto al 2012), che evidenzia la consistenza dei tagli alla spesa effettuati sugli esercizi



del piano di riequilibrio, premiando il notevole sforzo di razionalizzazione posto in essere.

In merito alle partecipazioni societarie il quadro, al termine dell'esercizio 2016, si presenta sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, con quote partecipative assolutamente modeste, ad eccezione della Rio Riazzone spa, partecipata al 51%, che ha peraltro mostrato, nell'ultimo triennio, bilanci sempre in attivo.

Il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, dall'Amministrazione comunale, contiene le proposte di scioglimento della Matilde di Canossa srl, già in corso di liquidazione per l'impossibilità di perseguire lo scopo sociale e della Rio Riazzone spa, in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e nella quale, a fronte di un unico amministratore, non vi sono dipendenti.

Per quanto riguarda la società Matilde di Canossa, la procedura può dirsi praticamente conclusa: il liquidatore ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, dal quale si evince che sono stati pagati tutti i debiti; non ci sono pendenze con i comuni soci, restano da riscuotere esclusivamente il credito IVA 2016 e il credito per il quale la società è stata ammessa al passivo nel fallimento della Montefalcone srl, per il quale esiste la concreta possibilità di recupero integrale.

Relativamente alla Rio Riazzone spa, per la quale erano state in un primo momento attivate le procedure propedeutiche alla vendita, con la redazione di una perizia di valutazione, poi abbandonate "a causa della scarsa appetibilità di mercato e delle enormi difficoltà di procedere alla realizzazione di un bando pubblico, determinate anche dalla natura privata del socio IREN spa", il Consiglio comunale, nella seduta del 27 luglio 2017, con delibera n. 41 ha approvato la convocazione dell'assemblea straordinaria della società per deliberare lo scioglimento della stessa e l'apertura del procedimento di liquidazione con contestuale nomina di un liquidatore.

Le restanti partecipazioni si riferiscono a società proprietarie di reti infrastrutturali di importanza strategica per l'Ente locale (reti idriche, informatiche, dei trasporti, di patrimonio immobiliare), o a gestori di servizi essenziali per la comunità (approvvigionamento idrico, gas, trasporti pubblici, smaltimento rifiuti, edilizia pubblica residenziale), delle quali il Comune ha ritenuto di mantenere la proprietà.

- Dismissioni patrimoniali


La copertura di parte del disavanzo tramite la realizzazione di dismissioni del patrimonio disponibile, sia immobiliare che finanziario, era prevista nel piano di riequilibrio pluriennale per i soli primi tre anni di attuazione del piano e ammontava complessivamente ad euro 1.210.225,87, di cui euro 160.000 derivanti dalla cessione di quote azionarie della partecipata IREN spa.

Il piano originario delle alienazioni immobiliari dell'ente è stato rimodulato e integrato durante la realizzazione del piano di riequilibrio a seguito dell'andamento delle procedure di dismissione, con l'intento di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, sostituendo i cespiti per i quali la procedura non aveva portato all'aggiudicazione, con altri beni nel frattempo individuati e messi in disponibilità.

Nella sottostante tabella si espongono i dati relativi alle vendite programmate e realizzate nel corso del quadriennio di attuazione del piano di riequilibrio:

Piano di riequilibrio pluriennale - proventi da dismissioni immobiliari
tab. 3

	dismissioni previste			dismissioni realizzate		
	immobili	azioni IREN	totale	immobili	azioni IREN	totale
2013	454.135,00	60.000,00	514.135,00	402.197,56	73.194,58	475.392,14
2014	596.090,87	0,00	596.090,87	36.445,00	0,00	36.445,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00	266.270,94	0,00	266.270,94
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.050.225,87	160.000,00	1.210.225,87	704.913,50	73.194,58	778.108,08



Le oggettive difficoltà del mercato immobiliare non hanno consentito la piena realizzazione degli obiettivi di dismissione immobiliare che l'Ente si era prefisso, mentre per quel che riguarda il patrimonio azionario Iren si è ritenuto di preservare per quanto possibile il proprio pacchetto azionario, che ha garantito nel tempo una buona redditività; i mancati introiti sono stati compensati con ulteriori risorse di parte corrente.

L'Ente, inoltre, per tutta la durata del piano, ha mantenuto prudenzialmente in disponibilità per la vendita ulteriori cespiti che ammontano complessivamente a euro 2.126.582,49, oltre, naturalmente, all'ulteriore garanzia derivante dalle azioni IREN detenute dal Comune (ad oggi n.

1.793.056 azioni) che, alla quotazione di mercato del 25 settembre 2017 (euro 2,24 per azione), hanno un valore complessivo di euro 4.016.445,44.

- Passività potenziali – Stato del contenzioso pendente

Le passività potenziali relative a contenzioso pendente ammontavano, alla data di approvazione del piano di riequilibrio, ad € 425.085,97, per le quali era stato previsto un accantonamento in apposito fondo rischi a decorrere dal 2016, data presunta per la definizione delle vertenze. Il 2016, in effetti, ha visto la conclusione delle due uniche cause ancora pendenti (una terza si è risolta nel 2014, con esito favorevole per l'Ente), con la conferma delle precedenti sentenze, che avevano determinato la parziale soccombenza del Comune di Castellarano, chiamato a corrispondere alle controparti un importo complessivo di euro 366.772,70 (comprensivo di quota capitale e di quota interessi).

Il Comune, che aveva depositato le somme dovute in parte presso la Cassa depositi e prestiti, e per l'ammontare rimanente in apposito fondo di bilancio, ha provveduto nel corso del 2016 a liquidare le controparti.

- Patto di stabilità interno ed equilibri di bilancio

Il Comune di Castellarano nel quadriennio 2013-2016 di realizzazione del piano di riequilibrio ha sempre rispettato la disciplina in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sia in applicazione delle norme concernenti il patto di stabilità interno sia, a decorrere dall'esercizio 2016, con riferimento ai nuovi vincoli stabiliti dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 707-729), mantenendosi sempre ampiamente entro i limiti prescritti dalla normativa vigente.

6. Osservazioni in merito all'adozione delle misure di riequilibrio a carico del Comune, conseguenti all'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter

Come evidenziato nel paragrafo 1, gli enti locali i quali abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-ter del tuel, possono, come ha fatto il Comune di Castellarano, chiedere un'anticipazione sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". Ne deriva, a carico dei beneficiari, l'obbligo di adottare alcune misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dal comma 9 dell'art. 243-bis.

L'Ente locale in analisi ha raggiunto gli obiettivi costituiti dalla riduzione delle spese di personale e dal blocco dell'indebitamento, prescritti dalle lettere

a) e d) del citato comma 9.

Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lettere b) (riduzione di almeno il 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente) e c) (riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie), così come previsti nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 436, della legge di bilancio 2017, il Comune di Castellarano ha mostrato indubbe difficoltà nel percorso di avvicinamento ai suddetti obiettivi, tant'è che sembrava destinato a non raggiungerli. I problemi del Comune sono stati segnalati e monitorati da questa Sezione nelle precedenti delibere sullo stato di attuazione del piano, a cui si fa riferimento per una compiuta trattazione della problematica.

A seguito della citata novella legislativa, che ha modificato il comma 9 dell'art. 243-bis, del d. lgs. n. 267/2000, il termine per raggiungere gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) è stato portato da 3 a 5 anni (quindi con scadenza, per il Comune di Castellarano, al termine dell'esercizio finanziario 2017), sono state consentite compensazioni e sono state escluse dal computo alcune voci che avevano impedito la realizzazione dei risultati stabiliti.

Alla luce della normativa vigente, gli obiettivi dovrebbero rivelarsi ampiamente alla portata dell'Ente, poiché, sulla base dei dati di consuntivo, al 2016, la riduzione delle spese in argomento si è attestata al -27,47% (lettera b) e al -38,21% (lettera c).

Sull'effettiva realizzazione del risultato, prevista alla data 31 dicembre 2017 stabilita dalla normativa, questa Sezione tuttavia non avrà modo di vigilare, atteso che il Piano di riequilibrio si è concluso anticipatamente.

7. Considerazioni conclusive

I risultati del rendiconto relativo all'esercizio 2016, confermati dall'Organo di revisione contabile, dimostrano che il Comune di Castellarano ha interamente raggiunto, in anticipo rispetto alla scadenza programmata per il 2021 l'obiettivo di coprire il disavanzo che aveva determinato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale; ciò, in particolare, ripianando l'iniziale disavanzo di 5.819.983,77 euro in quattro anni, invece che nei nove programmati e riportando un avanzo di amministrazione di euro 6.862,51.

Occorre dare atto di come ciò sia avvenuto come conseguenza di virtuose politiche di programmazione attuate dall'Ente locale in analisi, negli anni di



attuazione del piano, con continuità.

Il Comune di Castellarano dovrà continuare, in futuro, ad operare nel costante rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, tuel, ritiene pienamente raggiunto il riequilibrio finanziario e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura.


DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, si provveda affinché la presente deliberazione:

- sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- sia inviata, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Castellarano, al Presidente del Consiglio comunale, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, all'Organo di revisione del Comune di Castellarano, nonché al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017.

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria il 26 settembre 2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

